



COMUNE DI NERVIANO

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

TUTELA DEL VERDE

Approvato con deliberazione n. 71/C.C. del 25.7.2017

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione.	Pag.	3
Articolo 2	Richiesta e rilascio di autorizzazione.	Pag.	3
Articolo 3	Prescrizioni e controlli.	Pag.	4
Articolo 4	Protezione degli alberi prima del rilascio della concessione edilizia.	Pag.	4
Articolo 5	Documentazione di rito a protezione del patrimonio arboreo all'interno dei cantieri interessanti il suolo pubblico o ad uso pubblico.	Pag.	5
Articolo 6	Esenzione di autorizzazione.	Pag.	7
Articolo 7	Deroghe ai divieti di abbattimento.	Pag.	7
Articolo 8	Prescrizioni su siepi boscate.	Pag.	7
Articolo 9	Sanzioni.	Pag.	8
Articolo 10	Metodologie per la stima dell'indennizzo.	Pag.	8
Articolo 11	Alberi di particolare interesse.	Pag.	12
Articolo 12	Profilassi delle malattie epidemiche.	Pag.	12
Allegati		Pag.	13

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a protezione degli alberi, comprese le siepi boscate, presenti entro i confini del territorio comunale, con esclusione di quello rientrante nel Parco sovracomunale del Roccolo dalla data di entrata in vigore del P.P.A. relativo.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,80 m. misurata a 1,30 da terra e/o con almeno 12 m. di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate. Nel caso di alberi con più tronchi (policormici), quale caratteristica della specie, si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, con la metodologia sopra precisata.

Il Comune si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio a seguito di perizia eseguita da un agronomo forestale o perito agrario regolarmente iscritti agli Albi Professionali ovvero a seguito di un comprovato valore storico.

Le piante individuate dal Comune come esemplari di particolare interesse "Piante plus" (art. 11) saranno soggette a maggior tutela.

Le prescrizioni del presente Regolamento valgono per le piante da conservare in relazione alla loro ubicazione, età o importanza storica.

Risultano esclusi dal presente Regolamento di tutela:

- 1) i boschi di cui alla L.R. 80/89 (art. 3), soggetti a controllo della Città Metropolitana di Milano, recepiti nel vigente PGT come di interesse paesaggistico ambientale e con le seguenti caratteristiche:
 - una superficie di almeno 2.000 m, con larghezza minima di m 25 e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (aree d'insidenza);
 - terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni;
 - superfici minori di 2.000 mq, con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 metri da altri popolamenti boschivi.
- 2) gli alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle in esso contenute, ad esempio per l'eradicazione dell'insetto *Anoplophora chinensis* o l'agente cariogeno *Ceratocystis fimbriata*.

Articolo 2

Richiesta e rilascio di autorizzazione.

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi sostanzialmente la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante (mediante potatura straordinaria) e/o intenda

effettuare un abbattimento di un soggetto arboreo di cui all'art. 1, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune che la rilascerà nel termine di trenta giorni sentito il parere del settore Ambiente e Territorio.

Le autorizzazioni ed eventuali disposizioni in esse contenute (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data del rilascio e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Le potature vengono definite dal Comune nel seguente modo:
ordinaria, per la quale non necessita richiesta:

- 1) interventi su alberi da frutta e siepi;
- 2) interventi su piante ornamentali che influiscono per meno del 30% sulla forma della pianta (intendendo per 30% interventi di rimonda o leggero contenimento escludendo comunque la capitozzatura)

straordinaria, per la quale necessita richiesta:

- 1) interventi che influiscono per più del 30% sulla forma della pianta;
- 2) interventi che determinano l'asportazione dell'apice vegetativo (es. cimature).

Per gli alberi di particolare interesse (di cui all'art. 11) qualsiasi intervento potrà essere effettuato previa autorizzazione da richiedere all'ufficio Ambiente e Territorio.

Articolo 3 Prescrizione e controlli.

L'Ufficio Ambiente e Territorio deve, ove necessario, prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento e curare l'osservanza degli adempimenti.

I funzionari degli Uffici Comunali competenti possono verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni e nel caso di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art. 11) il Comune dispone l'esecuzione di determinati interventi di cura e conservazione a carico del proprietario.

In caso di inottemperanza nei termini prescritti, l'ufficio commina la sanzione pecuniaria di € 500,00 prevista dall'art. 9) nell'ipotesi di danno irreparabile.

Articolo 4 Protezione degli alberi prima del rilascio della concessione edilizia.

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia che prevedano nuove edificazioni o ampliamenti, tutti gli alberi di cui all'art. 1) esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.

I progetti devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali (vedi art.5 comma 2.2 "Protezione del suolo, tronco e chioma").

Alla pratica edilizia deve essere sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato A) del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.

Le opere relative al verde devono essere accompagnate da una relazione sulla compatibilità ambientale ed agronomica della vegetazione proposta, contenente l'indicazione delle essenze da porre a dimora e/o da eliminare, in relazione anche a quella da conservare con l'indicazione, per ogni singola specie o varietà, delle caratteristiche (nome botanico, altezza, diametro del fusto, portamento, condizioni fisiologiche e fitopatologiche ecc.) delle piante da abbattere nonché di quelle proposte in sostituzione delle abbattute; questa relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico).

Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi, gli esperti in problemi ambientali, ai sensi dell'art. 5 L.R. 18/97 (tutela dei beni ambientali e sub deleghe agli Enti Locali), esprimono parere sul progetto presentato in base alle essenze indicate in allegato B).

Articolo 5

Documentazione di rito a protezione del patrimonio arboreo all'interno dei cantieri interessanti il suolo pubblico o ad uso pubblico.

1. Documentazione di rito.

1.1 Interventi di progettazione, ristrutturazione o di ripristino di aree verdi.

Dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica, riguardante la consistenza, lo stato, le destinazioni d'uso nel tempo, le modificazioni che si intendono apportare al verde con la giustificazione della compatibilità e dell'idoneità estetico-ambientale; questa relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico).

1.2 Interventi di scavo e/o edili in prossimità di alberi.

I lavori di cantiere in prossimità di alberate devono essere autorizzati. La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati:

- a) planimetria che individua la presenza di essenze vegetali su di una porzione di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento;
- b) relazione che specifichi i lavori da eseguirsi, l'ingombro del cantiere, la sua durata;
- c) relazione redatta da un dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico indicante:
 - 1) le misure di salvaguardia adottate nei confronti del patrimonio vegetazionale
 - 2) lo stato in essere del patrimonio vegetazionale con relativa documentazione fotografica.
- d) una dichiarazione del richiedente che riconosce di essere stato edotto in quanto previsto dalla normativa vigente.

2 . Protezione del patrimonio arboreo: prescrizioni tecniche nelle aree di cantiere.

2.1 Scavi e lavori nell'area dell'apparato radicale.

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a 3 m per piante di I[^] e II[^] grandezza (Art. 10 punto D) e di 1,5 m per alberi di III[^] grandezza ed arbusti. Eventuali deroghe possono essere concesse per casi di provata e documentata necessità, come pure distanze di rispetto più consistenti possono essere indicate per individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Si devono rispettare le radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendono necessari effettuare devono essere eseguiti in modo netto, disinfettando le ferite con anticrittogamici idonei.

Gli scavi nella zona dell'apparato radicale degli alberi non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori le radici dovranno essere ricoperte con un stuoia e mantenute umide (primavera - estate) o con materiale isolante (autunno - inverno).

Interventi agronomici specializzati quali potature di riequilibratura, concimazioni ecc. possono rendersi necessari per la salvaguardia delle alberate e l'incolumità pubblica e devono essere eseguiti da imprese specializzate.

2.2 Protezione del suolo, tronco e chioma.

Gli alberi presenti nel cantiere devono essere protetti con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale. Nel caso risulti impossibile delimitare l'area, il tronco deve essere rivestito con materiali che impediscano eventuali e/o accidentali lesioni al tronco stesso (tavolame, gomma piuma, ecc.).

Sono vietate le seguenti operazioni:

- a) infissione di chiodi e appoggi alla pianta
- b) installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici.

2.3 Depositi.

Nella zona di rispetto dell'apparato radicale (3 m per gli alberi di I[^] e II[^] grandezza e 1,5 m per gli alberi di III[^] grandezza e gli arbusti) non devono essere depositati:

- a) materiali terrosi o da costruzione
- b) carburanti e lubrificanti
- c) macchine da cantiere

Sono pure vietate, senza previa autorizzazione, ricariche o abbassamenti di terreno nella zona della chioma.

2.4 Impiego di macchinari.

Nell'area dell'apparato radicale non è permesso il transito di mezzi pesanti fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata (autobloccanti).

Articolo 6

Esenzione di autorizzazione.

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose;
- c) il soggetto arboreo manifesti il disseccamento di più del 50% della chioma.**

Il proprietario potrà procedere all'intervento avendo avuto cura di avvisare anche telefonicamente o tramite fax gli Uffici comunali competenti, comunicando successivamente per iscritto con allegata documentazione fotografica le ragioni d'urgenza che hanno determinato l'intervento stesso.

Articolo 7

Deroghe ai divieti di abbattimento.

Il Comune autorizza l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, quando:

- l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.

La richiesta di deroga deve essere presentata per iscritto al Comune, che rilascerà la relativa autorizzazione una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, riservandosi di richiedere all'interessato una perizia stilata da un dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico:

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di aziende vivaistiche.

Articolo 8

Prescrizioni su siepi boscate, filari e gruppi di alberi.

Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate ("verde non ornamentale"), il proprietario invia comunicazione di taglio, individuando le particelle catastali interessate, elenco delle essenze, volume e peso totali approssimativi del legname ottenibile dall'abbattimento.

E' vietata l'estirpazione delle ceppaie ed è obbligatorio il rilascio di un numero sufficiente di matricine valutate nell'ordine di 1 ogni 50 m per le siepi boscate.

Il periodo in cui effettuare il taglio (dal 15/10 al 31/03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n. 3267 del 1923.

I funzionari degli Uffici competenti si esprimeranno con presa d'atto e provvederanno, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da

conservare, ovvero quelle da tagliare.

Chiunque tagli le essenze indicate nel presente articolo senza le prescritte autorizzazioni o non rispetta le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi di cui al Regolamento Regionale 23 febbraio 1993 n. 1.

Articolo 9 Sanzioni

In caso di inosservanza del presente Regolamento, sono applicate, a carico del proprietario e/o della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti:

	Descrizione	Sanzione €
a)	Potature e/o scavi non autorizzati o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto che determinano:	
	1.2. lievi danni all'albero	da 50,00 a 150,00
	1.3 consistenti danni all'albero	da 151,00 a 450,00
b)	Abbattimento non autorizzato o danni irreparabili all'albero	500,00
c)	mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa	50,00
d)	Restanti contravvenzioni al Regolamento, non previste dal presente articolo	50,00

In aggiunta alle sanzioni amministrative previste alle lettere a) e b) il Comune, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, può esigere dal contravventore la messa a dimora di alberi le cui caratteristiche e specie devono essere concordate con i competenti Uffici fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato secondo le modalità previste dal successivo art. 10).

Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì tenuti al pagamento dei danni arrecati al patrimonio arboreo (come da art. 10).

Il proprietario degli alberi individuati all'art.1 e/o l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente Regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

Articolo 10 Metodologie per la stima dell'indennizzo

A) Abbattimento

Sono da sanzionare tutte quelle operazioni che determinano:

- 1) L'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro

stabilità a causa di:

- 1.1.- lavori effettuati nelle adiacenze;
- 1.2 - a seguito di incidenti provocati da veicoli.

- 2) La rimozione di esemplari ubicati in aree che sono soggette ad interventi infrastrutturali.
- 3) Gli abbattimenti non autorizzati.

L'Indennizzo (I) viene determinato in base alla stima del Valore Ornamentale (V.O.) dei soggetti vegetali implicati aumentato delle spese di abbattimento e sgombero (S) (se a carico del Comune) e ridotto del valore di mercato del legname ottenuto (V.I.) (se incamerato dal Comune).

$$I = V.O. + S - V.I.$$

Il "Valore Ornamentale" rappresenta il più probabile valore di mercato che consenta di definire il costo di riproduzione del bene albero in funzione ed è così determinato dalla seguente espressione:

$$V.O. = a \times b \times c \times d$$

Valore Ornamentale dei soggetti arborei di prima e seconda grandezza.

INDICE	NOTE																								
a	valore da prendere in considerazione corrispondente ad 1/10 del prezzo di vendita al momento del danno di piante di altezza compresa tra i 150/200 cm e/o di 8/10 cm di diametro, delle stesse specie e varietà di quelle danneggiate; a questo valore si sommano le spese relative alla messa in opera (se a carico del Comune)																								
b	questo parametro esprime le caratteristiche vegetazionali ed ambientali della pianta con un coefficiente variabile da 0,2 a 10 così meglio identificato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valore</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pianta sana vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pianta sana ,media vigoria, solitaria.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pianta sana media vigoria, in gruppo da 3 a 5 individui</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pianta sana media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pianta sana media vigoria, portamento non naturale</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare.</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>Pianta senza vigore, ammalata</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>Pianta senza particolare valore.</td> </tr> </tbody> </table>	Valore	Descrizione	10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare	9	Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari	8	Pianta sana vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare	7	Pianta sana ,media vigoria, solitaria.	6	Pianta sana media vigoria, in gruppo da 3 a 5 individui	5	Pianta sana media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare.	4	Pianta sana media vigoria, portamento non naturale	3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare.	0.5	Pianta senza vigore, ammalata	0.2	Pianta senza particolare valore.
Valore	Descrizione																								
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare																								
9	Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari																								
8	Pianta sana vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare																								
7	Pianta sana ,media vigoria, solitaria.																								
6	Pianta sana media vigoria, in gruppo da 3 a 5 individui																								
5	Pianta sana media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare.																								
4	Pianta sana media vigoria, portamento non naturale																								
3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria																								
2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o in filare.																								
0.5	Pianta senza vigore, ammalata																								
0.2	Pianta senza particolare valore.																								
c	valore della pianta in funzione del tipo di dislocazione della stessa rispetto al contesto territoriale con un coefficiente variabile da 2 a 5 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valore</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Centro cittadino</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Media periferia.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Periferia.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zone rurali.</td> </tr> </tbody> </table>	Valore	Descrizione	5	Centro cittadino	4	Media periferia.	3	Periferia.	2	Zone rurali.														
Valore	Descrizione																								
5	Centro cittadino																								
4	Media periferia.																								
3	Periferia.																								
2	Zone rurali.																								
d	questo coefficiente è in funzione della dimensione dell'albero periziato al momento della stima, in particolare è riferito alla circonferenza del tronco misurata ad 1,30 m di altezza dal suolo. Per questa determinazione si procede al rilievo del diametro mediante cavalletto dendrometrico. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero																								

Circonferenza in cm	Valore	Circonferenza in cm	Valore	Circonferenza in cm	Valore
30	1	130	13	260	23
40	1.5	140	14	280	24
50	2	150	15	300	25
60	3	160	16	320	26
70	4	170	17	340	27
80	5	180	18	360	28
90	7	190	19	380	29
100	9	200	20	400	30
110	10	220	21	420	31
120	11	240	22	440	32

Valore ornamentale per alberi di terza grandezza e cespugli.

In questo caso il Valore Ornamentale (V.O.) è individuato dal semplice costo di un esemplare identico come specie, forma e dimensione a quello rimosso; a questo valore vanno sommate le spese di messa in opera (spese di impianto e manutenzione relative al primo anno

B - Interventi sulla chioma.

In caso di interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbracature, taglio di rami, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (manutenzione del verde pubblico) l'Indennizzo sarà pari alla riduzione del Valore Ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Si dovrà determinare il V.O. che gli alberi avevano prima dell'intervento (stima analitica o comparativa) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

$$I = V.O._{ante} - V.O._{post}$$

dove: I indennizzo
V.O. ante valore ornamentale precedente l'intervento
V.O. post valore ornamentale dopo l'intervento.

C - Danni biologici all'apparato radicale.

Le lesioni provocate all'apparato radicale dovranno essere considerate in modo oculato ed attento. Il danneggiamento subito dall'apparato radicale è causa diretta di riduzione del valore ornamentale della pianta (V.O.).

Le lesioni subite dall'apparato radicale determinano:

- deperimento generale della pianta
- problemi di stabilità della pianta.

L'indennizzo all'apparato radicale I_{rad} è determinato dal valore ornamentale della pianta (prima dell'intervento) moltiplicato per un coefficiente K relativo ai danni subiti dalla pianta.

A tale valore si dovranno sommare i costi di mantenimento C_{man} relativi per:

- riequilibrare il rapporto apparato radicale chioma;

- disinfettare e sistemare le ferite ;
- limitare gli stress nutrizionali futuri mediante opportune concimazioni organico-minerali.

$$I_{rad} = (V.O. \times K) + C_{man}$$

Lesioni subite %	Indennità in % del (V.O) dell'albero	(K)
10	0,10	
20	0,20	
25	0,25	
35	0,35	
40	0,40	
60	0,60	
80	0,80	
90	0,90	

D - Schema riassuntivo delle formule utilizzate e definizioni.

Abbattimento alberi.

$$I = V.O. + S - V.I.$$

Note

I	indennizzo
V.O.	valore ornamentale
S	spese di abbattimento e sgombero
V.I.	valore di mercato del legname ottenuto

$$V.O. = a \times b \times c \times d$$

Note

V.O.	valore ornamentale
	prezzo di vendita
	indice estetico e sanitario
	indice di localizzazione
	indice di dimensione

Interventi sulla chioma.

$$I = V.O._{ante} - V.O._{post}$$

Note

I	indennizzo
V.O. _{ante}	valore ornamentale precedente l'intervento
V.O. _{post}	valore ornamentale dopo l'intervento.

Danni biologici all'apparato radicale.

$$I_{rad} = (V.O. \times K) + C_{man}$$

Note

I _{rad}	Indennizzo
V.O.	valore ornamentale
K	danno subito
C _{man}	costo di manutenzione.

Definizioni relative alla dimensione delle piante.

Alberi	Dimensioni
Prima grandezza	altezza superiore ai 20 m
Seconda grandezza	altezza compresa tra i 12 e 20 m
Terza grandezza	altezza inferiore ai 12 m

L'amministrazione comunale utilizzerà l'indennizzo derivato per il ripristino dell'area o per altre opere di messa a dimora di alberi. In caso l'area fosse ripristinata direttamente dai responsabili tale spesa sarà detratta dall'indennizzo.

Articolo 11 **Alberi di particolare interesse (Piante plus)**

Il Comune individua quegli alberi che, per particolari caratteristiche (dimensioni ecc.) sono da considerarsi di particolare interesse.

Gli alberi individuati dal Comune come esemplari di particolare interesse (Piante plus), sono soggetti a maggior tutela ed ogni intervento sugli stessi dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali.

Il nominativo dell'Impresa dovrà essere comunicato al Settore Ambiente e Territorio unitamente alla data di inizio lavori.

Gli alberi di particolare interesse individuati dal Comune verranno catalogati in un Albo appositamente istituito.

Articolo 12 **Profilassi delle malattie epidemiche**

L'abbattimento della pianta malata deve avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.

Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei e tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili affinché sia tutelata la salute dei cittadini.

L'abbattimento di un albero vincolato, colpito da malattia epidemica mortale, deve comunque essere effettuato rispettando tutte le prescrizioni stabilite dall'Ufficio Ambiente e Territorio in base al tipo di malattia che ha colpito l'albero.

Ill.mo Sig. Sindaco

e p.c. Area Tecnica – Servizi Tecnici 2
COMUNE DI NERVIANO

Oggetto: Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno del lotto interessato all'intervento edilizio. (Art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. del)

Il/la sottoscritt.....
residente in.....via.....
n°.....tel.....in qualità di proprietario/a del terreno sito in Nerviano,
via.....e distinto al mappale n°..... del foglio catastale n°.....

D I C H I A R A

- 1) che non vi sono essenze arboree rientranti nel Regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;
- 2) che il patrimonio arboreo all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto (allegata alla presente richiesta) consiste in n°..... essenze quali.....
verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro alla erigenda costruzione.
e precisamente, così come disposto dall'art. 3 del citato Regolamento Comunale, per una zona minima pari a 10 volte il diametro del tronco misurata a 1,30 mt da terra: non verranno realizzati scavi, non si procederà all'impermeabilizzazione del terreno, non verranno effettuati ammassi di materiale e versamento di sostanze dannose attorno agli stessi alberi;
- 3) che è sua intenzione procedere all'abbattimento e/o potatura di n° essenze arboree rientranti nel Regolamento e specificatamente e riportate nell'allegata planimetria, e ne chiede relativa

A U T O R I Z Z A Z I O N E

A tale proposito lo/a scrivente si impegna a sostituire tali essenze, in numero e dimensioni, con altre indicate dai competenti Uffici comunali.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

FIRMA

.....

Allegato B

ESSENZE ARBOREE TIPICHE LOCALI ESCLUSE OSPITI ANOPLOPHORA CHINENSIS

Per i nuovi impianti andranno preferibilmente utilizzate le essenze arboree appartenenti alle specie vegetali locali e/o entrate nella storia o paesaggio lombardi come di seguito elencate, ad esclusione di quelle considerate ospiti di Anoplophora chinensis indicate nel Decreto Generale Agricoltura – Regione Lombardia n. 5704 del 23/05/2006:

Agrifoglio comune (*Ilex aquifolium*) L.
Bagolaro (*Celtis australis*) L.
Castagno (*Castanea sativa*) Miller
Cerro o Quercia di Turchia (*Quercus cerris*) L.
Ciavardello (*Sorbus torminalis*) Cranz
Corniolo (*Cornus mas*) L.
Farnia o Quercia inglese (*Quercus robur*) L.
Frassino comune (*Fraxinus excelsior*) L.
Frassino a foglie strette (*Fraxinus angustifolia*) Gelso
bianco (*Morus alba*) L.
Gelso nero (*Morus nigra*) L.
Laburno comune o Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*)
Melograno (*Punica granatum*) L.
Nespolo (*Mespilus germanica*) L. Noce
(*Juglans regia*) L.
Orniello o Frassino della manna (*Fraxinus ornus*) L.
Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) L.
Pioppo bianco (*Populus alba*) L.
Pioppo gatterino (*Populus canescens*) Smith
Pioppo lombardo (*Populus italica*) L.
Pioppo nero (*Populus nigra*) L.
Pioppo tremolo (*Populus tremula*) L.
Robinia (*Robinia pseudoacacia*) L.
Rovere (*Quercus petraea*) L.
Sorbo domestico (*Sorbus domestica*) L.
Sorbo montano (*Sorbus aria*) Crantz
Tasso (*Taxus baccata*) L.
Tiglio nostrale o dalle foglie grandi (*Tilia platyphyllos*) Scopoli
Tiglio intermedio (*Tilia x vulgaris*) Hayne
Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) Miller

Delle specie consigliate possono essere utilizzate anche varietà ornamentali.
Le specie su elencate vengono considerate di maggior valore ambientale.

ALCUNE ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE ESOTICHE IMPIEGABILI PER RIQUALIFICAZIONE

Quercia rossa (*Quercus rubra*)
Quercia di palude (*Quercus palustris*)
Liriodendro (*Liriodendron tulipifera*)
Ginko (*Ginkgo biloba*)
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua*)
Magnolia (*Magnolia spp.*)
Alluro (*Laurus nobilis*)
Fico (*Ficus carica*)
Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
Oleandro (*Nerium oleander*)
Ulivo (*Olea europaea*)
Glicine (*Wisteria sinensis*)

Sofora (*Sophora japonica*)
Spina di Giuda (*Gleditsia triacanthos*)
Albizia (*Albizia julibrissin*)
Minosa (*Acacia dealbata*)
Abete (*Abies* spp.)
Pino (*Pinus* spp.)
Cedro (*Cedrus* spp.)
Thuja (*Thuja* spp.)
Cipresso (*Cupressus* spp.)
Ginepro (*Juniperus* spp.)

**ESSENZE VIETATE PERCHE' OSPITI DI ANOPLOPHORA CHINENSIS – INDICATE NEL
D.D.G. AGRICOLTURA REGIONE LOMBARDIA N. 5704/2006 O ALTRE SUCCESSIVE
DISPOSIZIONI DI MODIFICA ADOTTATE DALL' ENTE COMPETENTE**

Acero (*Acer* spp.)
Platano (*Platanus* spp.)
Betulla (*Betula* spp.)
Carpino (*Carpinus* spp.)
Faggio (*Fagus* spp.)
Nocciolo (*Corylus* spp.)
Lagestroemia (*Lagestroemia* spp.)
Melo (*Malus* spp.)
Pero (*Pyrus* spp.)
Lauroceraso (*Prunus laurocerasus*)
Rosa (*Rosa* spp.)
Ciliegi ornamentali (*Prunus* spp.)

Allegato C

Nerviano,

Ill.mo Sig. Sindaco

e p.c. Area Tecnica – Servizi Tecnici 2
COMUNE DI NERVIANO

OGGETTO: Interventi sul patrimonio arboreo (Del. di C.C. n. del)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritt.....

residente in via/piazza..... n°.....

Comune di..... tel.....

In qualità di.....

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare interventi di:

potatura

abbattimento

su n°..... piante dipresenti all'interno

della sua proprietà sita in via/piazza..... n°.....

in quanto.....

Esecutore dei lavori (ditta o privato).....

via/piazza..... n°.....

Comune di..... tel.....

In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva risposta si inviano distinti saluti.

FIRMA

.....